

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 31 marzo 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Giubilaro Dr. Aldo, Sciscirot Dr. Francesco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – APPELLO DELL'A.S. TORCHIAGINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORCHIAGINA/SAN LORENZO LERCHI DEL 15.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 47 del 20.2.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Torchiagina di Torchiagina di Assisi (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

2 – APPELLO DEL POL. LIBERTAS BARUMINI AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PODDA LUCA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 18/D del 17.1.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S. per omesso invio contestuale di copia dei motivi alla controparte, l'appello come sopra proposto dal Pol. Libertas Barumini di Barumini (Cagliari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

3 – APPELLO DELL’A.S. REAL MALETTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 18.1.2008 AL CALCIATORE MINEO SALVATORE, FINO AL 31.3.2004 AL CALCIATORE SPATAFORA ANTONIO E PER N. 4 GARE AL CALCIATORE MANNINO VINCENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 20.2.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Real Maletto di Maletto (Catania) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

4 – APPELLO DELL’A.S. FORTUNA 78 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORTUNA 78/PERGOLA FRATTE GREEN DEL 21.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 60 del 20.2.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 n. 5 C.G.S. per omesso invio contestuale di copia del reclamo alla società controparte, l’appello come sopra proposto dall’A.S. Fortuna 78 di Fano (Pesaro) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

5 – APPELLO DEL POL. CALCIO ATLETICO GIBELLINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO ATLETICO GIBELLINA/SPORT TIME DEL 9.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 27.2.2003)

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Pol. Calcio Gibellina di Gibellina (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; D’Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, D’Amato Avv. Giovanni, Verusio Dr. Francesco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

6 – APPELLO DELLA LIBERTAS O.M. CORBINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA FORIO/LIBERTAS O.M. CORBINO DEL 15.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 274 del 21.2.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 55 n. 2 N.O.I.F, l’appello come sopra proposto dalla Libertas O.M. Corbino di Augusta (Siracusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

7 – APPELLO DELL'AVEZZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 7 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE B NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO; N. 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 21 NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO E € 2.000,00 DI AMMENDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo il preannuncio di reclamo, l'appello come sopra proposto dall'Avezzano Calcio a Cinque di Avezzano (L'Aquila) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8 – APPELLO DELLA POL. PIANA DEL CAVALIERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI PIANA DEL CAVALIERE/LYCIA DEL 15.12.2002 (Delibera del Giudice Sportivo 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 20.2.2003)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Piana Del Cavaliere di Carsoli (L'Aquila) annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo di 1° Grado che infliggeva alla A.S. Lycia la sanzione della punizione sportiva per 0 – 2 nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

9 – APPELLO DELL'A.S. SN CARPEDIEM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPEDIEM/RAPALLO RUENTES DEL 19.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com Uff. n. 33 del 6.3.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. SN Carpediem di Sarzana (La Spezia) e ordina incamerarsi la tassa versata.

10 – APPELLO DELL'A.C. MONTEMURLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 ANNI AL PRESIDENTE SIG. IDO CORRIERI E L'AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 34 del 6.3.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Montemurlo di Montemurlo (Prato) e dispone incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Mastrandrea Dr. Gerardo, Fontana Avv. Giuseppe, Zoppellari Avv. Mario - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

11 – APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FOGGIA/COSMANO DEL 6.2.2003
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 27.2.2003)

La C.A.F. sull'appello come sopra proposto dal Foggia Calcio di Foggia così decise:

- in accoglimento annulla l'impugnata delibera per la parte inerente la sanzione della squalifica fino al 31.5.2003 al calciatore Turco Emiliano;
- sospende il giudizio nel resto ordinando l'invio degli atti al Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica perché accerti lo stato del tesseramento del calciatore Liccardi Domenico, sulla base dei certificati prodotti dalle parti.

.....

12 – APPELLO DEL CALCIATORE TOMEI CIRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Tomei Ciro ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

13 – APPELLO DEL P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES/GRAVINA DEL 9.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 del 27.2.2003)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal P.G.S. Don Bosco Ardor Sales di Catania annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarazione di improcedibilità del reclamo proposto dal P.G.S. Don Bosco Ardor Sales alla Commissione Disciplinare, con rinvio degli atti Commissione Disciplinare stessa per l'esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

.....

14 – APPELLO DEL CALCIATORE ALBERTO BERNARDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. – Com. Uff. n. 179/C del 6.3.2003)

La C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal calciatore Alberto Bernardi riduce al 30.4.2003 la sanzione della squalifica inflitta al reclamante dai primi giudici. Dispone restituirsi la tassa versata.

.....

15 – APPELLO DELL’A.S. TC GARDEN CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE TC GARDEN/REAL MARCIANISE DEL 25.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 316 del 14.3.2003)

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. TC Garden Calcio A Cinque di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma l’1 aprile 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro